REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	Acanfora	Presidente
Ida	Contino	Consigliere
Maria Cristina	Razzano	Consigliere-Relatrice
Ilaria Annamaria	Chesta	Consigliere
Cosmo	Sciancalepore	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 62246 del Registro di Segreteria, promosso da OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, CF OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce all'atto d'appello, dall'Avv. Pietro Gambino con il quale è elettivamente domiciliato presso l'indirizzo p.e.c. pietro.gambino@avvsciacca.legalmail.it

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (p.e.c. avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden

(p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da procura allegata alla memoria di costituzione, con i quali è elettivamente domiciliato agli indiritti di posta elettronica certificata in atti:

MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA - I UFFICIO, 1° Servizio contenzioso trattamento previdenziale, con sede in Roma al viale dell'Esercito n.186 ed elettivamente domiciliato all'indirizzo p.e.c. previmil@postacert.difesa.it, in persona del Dirigente p.t. che delega, come da atti, la dott.ssa Marina Propersi,

avverso

la sentenza n. 55/2025 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, depositata in data 11 aprile 2025.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 17 marzo 2026, con l'assistenza del Segretario dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, la relatrice cons. Maria Cristina Razzano, l'avv. Pietro Gambino per l'appellante, l'avv. Giuseppina Giannico per l'INPS appellato e il Ten. Col. Roberto Sulli per il Ministero della Difesa appellato.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza impugnata, il Giudice territoriale ha rigettato il ricorso promosso dall'odierno appellante volto alla declaratoria del diritto al trattamento pensionistico di privilegio ex art. 67 DPR n. 1092/1973, con classifica tabellare della patologia sofferta alla 3^

categoria della Tabella A o, in subordine, alla 5^ categoria della Tabella medesima e, comunque, ai benefici pensionistici ai sensi della Legge n. 206/2004. Il sig. OMISSIS è stato, infatti, Caporal Maggiore Paracadutista volontario in ferma breve (arruolato il 27.01.1999, riformato 25.11.2000) e poi collocato in congedo per riforma, con domanda datata 08.04.2002. Ha chiesto la pensione privilegiata tabellare per l'infermità "linfoma di Hodgkin in fase di quiescenza clinica", respinta con D.M. n. 284 in data 09.05.2005, in quanto la patologia, ascritta dalla CMO di Palermo con verbale BL/AB n. 741 del 20.05.2003 alla 7^ categoria della tabella A per anni 4, salvo rinnovo, era stata giudicata non dipendente da causa di servizio ai sensi del DPR n. 461/2001, con parere n. 45394/2004 reso in data 08.02.2005.

Avverso il cennato provvedimento negativo l'ex militare interponeva ricorso davanti alla Sezione giurisdizionale per la Lombardia, che, con sentenza n. 727 del 13.12.2011, espletata CTU medico legale da parte dell'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, con articolata e compiuta motivazione escludeva la sussistenza del nesso causale tra la patologia oncologica sofferta ed il servizio militare prestato dal sig. OMISSIS Con sentenza n. 751/2014/A, depositata il 27.05.2014, la Prima Sezione Giurisdizionale Centrale dichiarava inammissibile l'appello proposto avverso la citata sentenza n.727/2011, rilevando insussistente il censurato vizio di motivazione apparente,e confermando la decisione gravata.

La sentenza n. 727/2011 è stata, altresì, confermata dalla sentenza

n. 369/2015/A, depositata il 05.06.2015 della Sezione Centrale medesima, che ha respinto il ricorso in revocazione, non ravvisandosi alcun errore revocatorio,

Nelle more del contenzioso pensionistico, il sig. OMISSIS presentava in data 15.10.2009 domanda di concessione della Speciale Elargizione, quale prevista dall'art. 1079, comma 2, del DPR n. 90/2010 per esposizione ad emissioni nocive ed a particolari fattori di rischio, respinta con D.M. n. 97 in data 19.03.2012, sulla base dei pareri negativi del Comitato di verifica per le cause di servizio (rispettivamente n. 45394/2004 dell' 08.02.2005; n.20599/2010 del 29.11.2011; n. 688/2012 del 29.09.2012), in quanto la ripetuta affezione non era risultata dipendente da causa di servizio, né riconducibile allo stesso, per le particolari condizioni ambientali e/o operative del servizio militare prestato.

Successivamente, con istanza presentata il 14.05.2012, l'odierno appellante ha chiesto i benefici previsti dal DPR n. 243/2006 in favore dei soggetti riconosciuti "*equiparati*" alle vittime del dovere, ai sensi dell'art. 1, commi 563 e 564, della Legge n. 266/2005, negati dall'amministrazione militare con nota n. 62651 in data 09.07.2013, sulla base dell'ulteriore parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. 16282 del 26.03.2013. Impugnati dal OMISSIS davanti al TAR Lazio il suddetto decreto n. 97/2012 e le note di rigetto dei benefici del DPR n. 243/2006, depositati, inoltre, ad integrazione, motivi aggiunti in data 11.09.2013, il Giudice amministrativo con sentenza n. 7777/2014 (confermata in sede di

appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5816/2021), ha dichiarato l'improcedibilità dell'originario ricorso, mentre ha accolto i motivi aggiunti, annullando gli atti negativi impugnati. L'Amministrazione, preso atto del tenore della sentenza n. 5816/2021 del Consiglio di Stato, che riconosceva al OMISSIS lo *status* di soggetto "equiparato" alle vittime del dovere ai sensi del DPR n. 243/2006, ha attribuito in suo favore la Speciale Elargizione per l'infermità sofferta, con decreto n. 526 del 05.11.2021, liquidando, altresì, con il successivo decreto n. 639 del 22.12.2021, l'Assegno Vitalizio non reversibile di euro 500,00 mensili, e lo Speciale Assegno Vitalizio non reversibile di euro 1.033,00 mensili, entrambi soggetti alla perequazione automatica annuale.

Con successivo decreto n. 122 in data 15.02.2023, è stata riliquidata la Speciale Elargizione già attribuita con decreto n. 526/2021, in esecuzione della sentenza n. 2429/2022 del 14.07.2022, resa dalla Corte di Appello di Roma – Sezione Lavoro, che, nell'annullare la sentenza di rigetto n. 1412/2019 del Tribunale di Roma-Sezione Lavoro, ha riconosciuto una percentuale di invalidità dell'80%, maggiore rispetto a quella pari al 50% riconosciuta dalla CMO di Milano con Verbale n. 45 del 24.02.2010. La citata sentenza di appello ha, inoltre, respinto il gravame del OMISSIS sul capo di domanda inerente il riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico previste dalla Legge n. 206/2004, ritenendo insussistente l'interesse dell'istante ad ottenere un accertamento giudiziale del diritto a tali provvidenze,

atteso che si tratta di provvidenze che seguono di diritto al riconoscimento dello *status* di soggetto equiparato.

Nel contempo, l'appellante impugnava, altresì, davanti al TAR Lazio il decreto n. 103/N in data 14.01.2009, con cui l'amministrazione militare aveva respinto la richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia di cui è causa, e di concessione di Equo Indennizzo, non sussistendo il nesso causale con il servizio prestato, giusta parere n. 45394/2004 del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con sentenza n. 1260/2022 pubblicata il 02.02.2022 ha respinto il ricorso, previa acquisizione di articolata e compiuta "verificazione" di cui alla relazione resa dal Collegio peritale dell'Università di Roma "La Sapienza", oltre ad ulteriori pareri resi da qualificati Centri di ricerca. La sentenza del TAR è stata, comunque, confermata dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9553/2023 pubblicata il 03.11.2023, che ha respinto il gravame, confermando la decisione di prime cure.

Con la sentenza n. 55/2025, gravata nell'odierna sede, la Sezione giurisdizionale per la Lombardia ha respinto la richiesta di riconoscimento del diritto del OMISSIS alla pensione privilegiata ex art. 67 del DPR n.1092/1973. Ha rilevato il giudicato esterno intervenuto sul punto con la sentenza n. 727/2011 della Sezione giurisdizionale Lombardia, passata in giudicato per effetto della declaratoria di inammissibilità dell'appello e del successivo ricorso

per revocazione.

Con atto depositato in data 05.06.2026 il soccombente, patrocinato come in atti, ha interposto appello, lamentando:

1. "*erronea applicazione dell'art. 67 DPR 1092/1973*

Il primo giudice avrebbe sbagliato nel ritenere necessario, ai fini del trattamento pensionistico di privilegio, lo status di "militare di carriera" e di avere una contribuzione CTPS. In realtà, la pensione tabellare spetterebbe anche ai militari di truppa e volontari in ferma breve, dunque anche senza CTPS, e il beneficio avrebbe natura indennitaria, non previdenziale. La giurisprudenza di legittimità confermerebbe tale impostazione (Cass. 24005/2023; Cass. 18831/2023) mentre, in fatto, i verbali CMO, i decreti ministeriali e i fogli matricolari proverebbero inequivocabilmente il rapporto di servizio e la malattia contratta a causa del servizio.

2. "*contraddittorietà e illogicità della motivazione*"

La sentenza, in maniera del tutto contraddittoria, da un lato riconoscere che la pensione tabellare è svincolata da contribuzione, ma poi la nega proprio per assenza di contributi CTPS.

3. "*erronea individuazione del soggetto obbligato al trattamento*"

La Sezione avrebbe attribuito in capo all'INPS l'obbligazione laddove per l'appellante, cessato prima del 01.01.2010, la pensione privilegiata tabellare sarebbe a carico del Ministero della Difesa, come confermato dalla giurisprudenza contabile (es. Sez. Veneto n. 736/2010).

4. "*tempestività della domanda e imprescrittibilità del diritto*"

L'appellante, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, avrebbe presentato la domanda entro i 2 anni dall'insorgenza del diritto (art. 191 DPR n. 1092/1973) e comunque il diritto alla pensione privilegiata è imprescrittibile (art. 5 DPR n.1092/1973). Nessuna decadenza o prescrizione potrebbe essere invocata.

Conclusivamente, l'appellante chiede l'accoglimento del gravame e la riforma integrale della sentenza n. 55/2025, riconoscendogli il diritto alla pensione privilegiata tabellare – Tabella A, categoria III (80%), con decorrenza dal 25.11.2000 (data del congedo), oppure dicembre 2003 (decorrenza benefici vittime del dovere), il tutto oltre accessori di legge e vittoria di sese e compensi dei due gradi di giudizio, oltre Rimb. forf. 15%, CPA e iva come per legge.

Con atto depositato in data 24.02.2026 si è costituito in giudizio l'INPS che ha eccepito, preliminarmente, il giudicato intervenuto tra le stesse parti e la medesima controversia. Ad ogni modo, e solo per completezza, ha osservato che il Giudice monocratico avrebbe correttamente concluso che, nella specie, non possa essere riconosciuta la pensione privilegiata ex art. 67 DPR n. 1092/1973, oggetto del ricorso in esame, stante la mancanza di contribuzione accreditata nella Cassa Stato, non essendo stato il ricorrente un militare di servizio.

Per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 67 predetto, deve sussistere la contribuzione di cui all'art. 3 del medesimo DPR. In mancanza, come correttamente osservato dalla sentenza gravata, non sussistono i requisiti per il richiesto trattamento previdenziale.

Peraltro, in mancanza di contribuzione accreditata, manca il presupposto stesso per il calcolo della pensione di cui al citato art. 67, che indica infatti «la base pensionabile» quale fondamento del calcolo in discorso, che nel caso in esame non esisterebbe. In ogni caso, con sentenza n. 9553/2023 del Consiglio di Stato (doc. n. 2) è stato definitivamente respinto il ricorso del medesimo OMISSIS, volto ad ottenere la declaratoria della dipendenza da causa di servizio della medesima patologia di cui all'odierno appello, al fine di ottenere il beneficio dell'Equo Indennizzo.

Nel secondo motivo di appello, sembra confondersi il requisito per il riconoscimento del diritto con il calcolo della pensione, che sono, all'evidenza, due cose distinte; il Giudice di primo grado non si sarebbe affatto occupato del secondo, in difetto assoluto del primo. Né parrebbe rilevante l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento della prestazione, stante il suddetto giudicato; come detto, il precedente giudicato rende superfluo l'esame di ogni doglianza. Per mero tuziorismo, l'INPS aggiunge che il beneficio richiesto non potrebbe comunque essere riconosciuto con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio, ma, a tutto concedere, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Conclude per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza.

Con memoria depositata in data 24.02.2026 il difensore dell'appellante ha eccepito che le difese dell'INPS formulate in comparsa sulla presunta violazione del *ne bis in idem* risultano tardive ed inammissibili per non essere state proposte nel giudizio di

primo grado dinanzi al Tribunale di Bergamo ma solo per la prima volta dinanzi alla Sezione territoriale nel giudizio di riassunzione ed in ogni caso perché non proposte con rituale appello principale e/o incidentale nel presente giudizio, né tanto meno riportate nelle conclusioni dell'atto di costituzione dove l'Istituto appellato si è limitato a chiedere il rigetto dell'appello. Sarebbe pacifica la sussistenza del requisito medico legale per la PPO tabellare, ovvero la dipendenza da causa di servizio della infermità "Linfoma di Hodgkin "contratta dal OMISSIS, così come nessun rilievo, per tale ragione, potrebbe avere nella presente causa la sentenza del Consiglio di Stato n. 9953/2023. Sotto altro profilo, l'INPS, avendo ottenuto una pronuncia sfavorevole in prime cure alla Corte dei conti limitatamente all'eccezione di ne bis in idem e di difetto di legittimazione passiva, avrebbe dovuto proporre appello incidentale per devolvere al giudice d'appello l'esame dell'eccezione di *ne bis in idem.* La sentenza impugnata avrebbe rigettato la domanda per ragioni diverse (mancanza della qualifica soggettiva e della contribuzione), non per mancato riconoscimento della causa di servizio e sul punto, peraltro, il Giudice territoriale avrebbe precisato che la sentenza n. 727/2011 si sarebbe soffermata "*solo sul presupposto dell'accertamento di una malattia riconducibile alla causa di servizio*". Infine, la questione del presunto *ne bis in idem* sarebbe stata già definitivamente risolta dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 2429/2022, passata in giudicato, che avrebbe implicitamente rigettato l'eccezione proposta anche in quella sede dal

Ministero della Difesa. La Corte d'Appello di Roma avrebbe stabilito che "le *conseguenze invalidanti subite dall'appellante in conseguenza dell'infermità e dipendenti da causa di servizio devono essere valutate nella misura complessiva dell'80%"* e che i benefici pensionistici "*seguono di diritto al riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere*". Ribadisce, in ogni caso, l'autonomia del giudizio in materia di equo indennizzo rispetto a quello in materia di pensione privilegiata.

Inoltre, il sig. OMISSIS avrebbe ottenuto con sentenze passate in giudicato (Consiglio di Stato n. 5816/2021 e Corte d'Appello di Roma n. 2429/2022) il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere per la medesima patologia (Linfoma di Hodgkin) oggetto della presente controversia. Non potrebbe ritenersi ammissibile, che una patologia contratta da un militare e dichiarata dipendente da causa di servizio, nel caso in esame per le particolari condizioni operative e di missione, possa essere da un lato riconosciuta ai fini dei benefici per vittime del dovere (con sentenze definitive) ma allo stesso tempo non riconosciuta ai fini della pensione privilegiata tabellare.

Con nota pervenuta in data 25.02.2026, il difensore dell'appellante ha provveduto a depositare tutta la documentazione prodotta in primo grado.

Con memoria pervenuta in data 27.02.2026, si è costituito in giudizio anche il Ministero della Difesa osservando, preliminarmente, che sulla domanda di trattamento pensionistico tabellare ex art. 67

comma 5 del DPR n. 1092/1973, già presentata dall'ex Caporale in data 08.04.2002, respinta con D.M. n. 284 del 09.05.2005, si è formata la *res iudicata*, intangibile da ulteriori pronunce di giurisdizioni in materia di pensioni dei pubblici dipendenti. Gli invocati Decreti di Speciale Elargizione, e di Assegno e Speciale Assegno Vitalizio, richiamati in fatto, nonché la ripetuta sentenza n. 7777/2014 del TAR Lazio, hanno riconosciuto benefici economici indennitari sul presupposto probabilistico della riconducibilità della patologia oncologica a particolari condizioni di svolgimento del servizio di volontario in ferma breve. Si richiama, a tal proposito, la giurisprudenza amministrativa del TAR Puglia, Sezione I n. 1011/2021 nonché Cassazione civile Sezione lavoro e, da ultimo, la sentenza del TAR Lazio n. 01260/2022, depositata il 02.02.2022, e la sentenza n. 09553/2023 depositata il 03.11.2023 del Consiglio di Stato in sede di appello, che hanno respinto il ricorso presentato dal OMISSIS medesimo avverso il decreto negativo di dipendenza e di equo indennizzo n. 103/N del 14.01.2009, non ritenendo sussistere il nesso causale tra infermità lamentata e servizio prestato. I Giudici amministrativi e l'Alto Consesso hanno, infatti, chiarito come la sentenza definitiva della Corte dei conti che abbia accertato la causa di servizio ai fini della pensione privilegiata opera nell'ambito pensionistico, senza assumere valore di giudicato esterno in giurisdizioni diverse, rimanendo, tuttavia, valido ed intangibile nell'ordinamento pensionistico.

La pensione privilegiata tabellare non può, pertanto, essere

riconosciuta in favore dell'appellante, come precisato dal Primo Giudice, che ha, poi, respinto anche la richiesta pensionistica formulata dal OMISSIS sulla base della sua qualità di soggetto "equiparato" alle vittime del dovere.

L'odierno appellante ha, infatti, chiesto in prime cure il riconoscimento della pensione privilegiata spettante ai soggetti equiparati alle vittime del dovere, ai sensi della Legge n. 206/2004, come peraltro precisato anche dalla Corte di Appello Sezione Lavoro con la citata Sentenza n. 2429/2022, che ha respinto detto capo di domanda, ivi comprendendo l'aumento di 10 anni di anzianità contributiva figurativa prevista per le sole vittime del terrorismo, in quanto la pensione richiesta dall'odierno istante compete al militare in servizio permanente, che abbia instaurato un rapporto di impiego con l'Amministrazione, fruendo di trattamento stipendiale di attività, con conseguente versamento della contribuzione all'ex INPDAP ovvero all'INPS. Il sig. OMISSIS ha prestato servizio quale volontario in ferma breve triennale, assimilato alla ferma di leva, conclusa anticipatamente per riforma, in data 25.11.2000, senza mai percepire trattamento stipendiale, bensì una paga giornaliera, come da annotazioni sul foglio matricolare, in assenza di contribuzione presso l'ex INPDAP, non trattandosi di trattamento di attività, fatta salva la contribuzione figurativa versata dall'Amministrazione all'INPS di Roma per il periodo di ferma, con costituzione della posizione assicurativa giusta decreto n. 5633/56 in data 28/11/2022

La richiesta pensionistica azionata in prime cure dall'appellante, connotata tra l'altro da una certa ambivalenza, atteso il riferimento, ora ai benefici pensionistici contemplati dalla legge n. 206/2004, come enumerati nella legge n. 232/2016 art. 1 comma 211 in quanto soggetto equiparato alle vittime del dovere - ivi compresa la contribuzione aggiuntiva figurativa di 10 anni, applicabile solo nei riguardi di personale militare in SPE e, comunque, vittima del terrorismo - ora all'articolo 67 del DPR n. 1092/1973, esclusa per intervenuta *res iudicata* sul punto, è stata motivatamente respinta dal Primo Giudice.

All'udienza odierna, come da verbale in atti, le parti comparse, avv. Gambino per l'appellante, avv. Giannico per l'INPS e Tenente Colonnello Sulli per il Ministero della Difesa, hanno ribadito oralmente le rispettive argomentazioni difensive di cui agli atti scritti, insistendo affinchè vengano accolte le conclusioni già rassegnate. La causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1. L'appello è infondato.

2. Come precisato dal Ministero appellato, avverso il provvedimento negativo, decreto n. 284 in data 09.05.2005, l'ex militare aveva interposto ricorso davanti alla sezione giurisdizionale per la Lombardia che, con sentenza n. 727, depositata il 13.12.2011, espletata CTU medico legale da parte dell'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, con articolata e compiuta motivazione, aveva

escluso la sussistenza del nesso causale tra la patologia oncologica sofferta ed il servizio militare prestato dal sig. OMISSIS. La sentenza è passata in giudicato, in quanto è stato dichiarato inammissibile il gravame con sentenza n. 751/2014/A, depositata il 27.05.2014, della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale che ha, altresì, confermato la pronuncia in sede di revocazione, con sentenza n. 369/2015/A, depositata il 05.06.2015.

3. L'eccezione di giudicato, oltre ad essere rilevabile d'ufficio, è stata oggetto di specifica contestazione in sede d'appello, sicché, diversamente da quanto sostiene il difensore del sig. OMISSIS, non può ritenersi inammissibile l'eccezione in quanto proposta in assenza di uno specifico motivo di gravame da parte degli appellati.

In realtà, il primo Giudice mentre ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione ai benefici di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 Legge n. 206/2004, in quanto il Ministero della Difesa con i decreti nn. 526, 639 e 122/2023 li ha già liquidati all'odierno appellante in ragione del suo *status* di soggetto equiparato a vittima del dovere, ha poi respinto nel merito il ricorso introduttivo, per assenza del *"rapporto di servizio"*, trattandosi di militare per il quale non v'è stata contribuzione accreditata nella CTPS.

Orbene, sotto il primo profilo, occorre rimarcare che l'art. 1 della L.n. 266/2005 (legge finanziaria del 2006) ha previsto che:

- "*Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la*

spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006" (comma 562);

- "*Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:*

a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;

b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;

c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;

d) in operazioni di soccorso;

e) in attività di tutela della pubblica incolumità;

f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità" (comma 563).

Il richiamato art. 3 della L. n. 466/1980 ha riguardo "*ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso […]*";

- "***Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o***

alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative" (comma 564).

L'equiparazione di cui al comma 564 è stata riconosciuta al sig. OMISSIS in quanto il Ministero della Difesa, in ottemperanza alla sentenza n. 5816/2021 del Consiglio di Stato - che ha riconosciuto il OMISSIS quale soggetto "equiparato" alle vittime del dovere ai sensi del DPR n. 243/2006 - ha attribuito in suo favore la Speciale Elargizione per l'infermità sofferta con decreto n. 526 del 05.11.2021, liquidando, altresì, con decreto n. 639 del 22.12.2021 l'Assegno Vitalizio non reversibile di euro 500,00 mensili e lo Speciale Assegno Vitalizio non reversibile di euro 1.033,00 mensili, entrambi soggetti alla perequazione automatica annuale. Con successivo D.M. n. 122 in data 15.02.2023, è stata riliquidata la Speciale Elargizione, in esecuzione della sentenza n. 2429/2022 del 14.07.2022, resa dalla Corte di Appello di Roma – Sezione Lavoro, che, nell'annullare la Sentenza di rigetto n. 1412/2019 del Tribunale di Roma-Sezione Lavoro, ha riconosciuto una percentuale di invalidità dell'80%, maggiore rispetto a quella pari al 50% riconosciuta dalla CMO di Milano con Verbale n. 45 del 24/02/2010.

Il primo Giudice, come detto, ha dichiarato cessata la materia del contendere e il capo non è stato oggetto di specifica impugnazione.

4. Per il rigetto nel merito, invece, il primo Giudice non sembra aver

considerato che il percorso intrapreso dal militare dinanzi al giudice civile e amministrativo si è svolto su un binario parallelo e autonomo rispetto a quello pensionistico che, diversamente da quanto adombrato in sentenza, non potrebbe essere stato inciso né dal giudicato amministrativo - che ha riconosciuto all'odierno appellante, lo *status* di vittima del dovere – né da quello civile, che ha riguardato la percentuale di invalidità.

Nel giudizio pensionistico, infatti, non potrebbe essere valutato in termini favorevoli, ai fini del riconoscimento della pensione di privilegio, l'accertamento compiuto dinanzi ad altro plesso giudiziario e per fini estranei al rapporto previdenziale del quale ha cognizione esclusiva il giudice contabile ai sensi dell'art. 1, comma 2, c.g.c. Ne consegue che il formarsi del giudicato sull'assenza della "*causa di servizio*", come accertato con sentenza n. 727/2011, ha precluso qualsivoglia ulteriore valutazione del fatto costitutivo della pretesa dedotta in giudizio, in quanto in palese violazione del *ne bis in idem*.

Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui la sentenza non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.; l'accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del "*ne bis in idem*" (Cass, civ. sentenza 24.05.2022 n. 16695).

Alcun onere di impugnazione (principale o incidentale) gravava sugli appellanti al fine di devolvere in sede di appello la questione relativa

al passaggio in giudicato della sentenza citata, dal momento che soltanto le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado devono essere espressamente riproposte in appello per evitare che si intendano rinunciate, ex art. 346 c.p.c. (Cass. civ., Sez. III, ordinanza, 21.09.2025, n. 25743). Invero un onere di vera e propria impugnazione sussiste soltanto nell'ipotesi in cui l'eccezione sia stata espressamente o implicitamente rigettata (Cass. civ., Sez. III, ordinanza, 23.03.2026, n. 6933) mentre nel caso di specie alcuna parte della motivazione si sofferma sul giudicato esterno derivato dalla sentenza del giudice contabile n. 727/2011, quanto piuttosto (vedasi pag.20, terzultimo rigo) sull'erroneo presupposto che la sussistenza della causa di servizio ai fini dello *status* di vittima del dovere derivasse dalla sentenza del Consiglio di Stato. Si tratta di un mero obiter dictum sul quale non gravava un onere di impugnazione da parte degli appellati.

5. D'altra parte, come alcun elemento di valutazione utile può trarsi dalla conclusione dell'iter procedimentale volto alla declaratoria dello status di vittima del dovere (i cui esiti sono stati peraltro successivi al passaggio in giudicato della sentenza n. 727/2011), alcun argomento potrebbe trarsi in senso contrario alle deduzioni difensive dell'appellante dalla vicenda consumatasi dinanzi al giudice amministrativo al fine della concessione dell'equo indennizzo. L'odierno appellante ha, infatti, impugnato davanti al TAR Lazio il decreto n. 103/N in data 14.01. 2009, con cui il Ministero della Difesa aveva respinto la richiesta di riconoscimento della dipendenza

da causa di servizio della patologia di cui è causa, e di concessione di Equo Indennizzo, non sussistendo il nesso causale con il servizio prestato, giusta Parere n. 45394/2004 del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Il TAR Lazio con sentenza n. 1260/2022 pubblicata il 02.02.2022 ha respinto il ricorso, previa acquisizione di articolata e compiuta "verificazione" di cui alla relazione resa dal Collegio peritale dell'Università di Roma "La Sapienza", oltre ad ulteriori pareri resi da qualificati Centri di ricerca. La sentenza è stata confermata in sede di appello, esitato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 9553/2023 pubblicata il 03.11.2023, che ha respinto il gravame.

Le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice amministrativo ai fini dell'Equo indennizzo non avrebbero, infatti, comunque, vincolato il giudice contabile nell'accertamento della pretesa pensionistica (salva la previsione dell'unicità dell'accertamento medico legale ai sensi dell'art. 12 del DPR 29 ottobre 2001, n. 461), anche se possono, a fini meramente tuzioristici, confermare *ex post* la correttezza di quanto già verificato dal giudice unico delle pensioni nel 2011, in termini di assenza del nesso etiopatogenetico.

7. L'appello deve essere, pertanto, rigettato e, per l'effetto, la sentenza di primo grado impugnata deve essere confermata sia pure con diversa motivazione.

Le spese di lite, considerata la novità e la complessità della vicenda, devono essere integralmente compensate, ai sensi dell'art. 31 c.g.c. e 92 c.p.c. (come modificato per effetto della sentenza 19 aprile 2018,

n. 77 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma «*nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni*". L'art. 92 c.p.c., infatti, è espressamente richiamato dall'art. 31, ul. c.g.c. con la conseguenza che il catalogo di ipotesi di compensazione delle spese deve ritenersi integrato per effetto delle modifiche che la disposizione codicistica ha subito a seguito della pronuncia della Corte costituzionale.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026.

L'Estensore	Il Presidente
(dott.ssa Maria Cristina Razzano)	(dott.ssa Daniela Acanfora)
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 1 LUGLIO 2026

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 1 LUGLIO 2026

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 1 LUGLIO 2026

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco